



CITTÀ DI SAN VITO DEI NORMANNI

Provincia di Brindisi

REGOLAMENTO COMITATO CITTADINO PER I GEMELLAGGI

Art.1

E' istituito nel Comune di San Vito dei Normanni il COMITATO PER I GEMELLAGGI col compito di:

a - programmare, organizzare e coordinare le varie iniziative atte a rendere sempre più funzionali le attività dei gemellaggi promossi dal Comune di Jesi con enti territoriali italiani e di altri paesi sulla base delle relative delibere del Consiglio Comunale;

b - favorire la sensibilizzazione della cittadinanza alle motivazioni del gemellaggio ed una sua ampia e consapevole partecipazione alle varie iniziative di cui sopra, con particolare riguardo alla mobilitazione di associazioni, organismi, gruppi sociali, scuole ecc. che operano nel Comune sul piano economico, culturale, sociale, sportivo, scolastico, ecc.;

c - valutare la possibilità di costituire nuovi rapporti di gemellaggio.

Art.2

Il Comitato è la proiezione operativa dell' Amministrazione Comunale che rimane in via esclusiva responsabile delle scelte e degli orientamenti di fondo sui gemellaggi e che coordina, a tal fine, le varie componenti della comunità locale.

Affinché il Comitato possa realizzare gli scopi di cui all'art. 1, il Consiglio Comunale provvederà ad iscrivere nel bilancio di previsione di ogni anno un apposito stanziamento di spesa.

Il suddetto stanziamento, sarà utilizzato dal Comitato Gemellaggi per le singole iniziative, previa determinazione del Responsabile di Servizio.

Il Comitato , al fine di incrementare sempre di più le proprie attività, potrà, inoltre, giovare di contributi e sponsorizzazioni da parte di Enti e di privati, del ricavato di manifestazioni organizzate allo scopo e di altre fonti di entrata da stabilire di volta in volta.

Art.3

Nell'esercizio della sua attività, il Comitato gemellaggi – d'intesa con l'Amministrazione comunale – terrà costanti rapporti con l'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE) e curerà la diffusione di una coscienza europeista tra i cittadini nella consapevolezza che il gemellaggio ha un profondo e irrinunciabile significato politico volto a favorire l'Unità politica dell'Europa al servizio della pace e della fratellanza tra i popoli.

Art.3 bis

Sono organi del Comitato gemellaggi:

- L' Assemblée di cui all'Art. 4;
- La Giunta esecutiva di cui all' Art. 5

Art.4

Del Comitato fanno parte rappresentanti dell'Amministrazione tra cui il Delegato del Sindaco per i gemellaggi e i portavoce dei Gruppi consiliari, rappresentanti delle categorie economiche, dei sindacati, della scuola, di istituzioni culturali e sportive, di altre associazioni ed organismi giovanili, della stampa e TV locali, dell'Ente Fiera e della Pro-loco (se esistenti) ecc.

Art.4 bis

Per la proposta di nomina del proprio rappresentante nel Comitato cittadino per i gemellaggi, ogni categoria succitata deve fare pervenire all'Ufficio di Presidenza apposita comunicazione di disponibilità corredata dei dati anagrafici.

Il Comitato è costituito con delibera di Consiglio Comunale.

E' facoltà del Sindaco di cooptare eventuali ulteriori componenti.

Art.5

Il Comitato provvederà ad eleggere fra i suoi componenti una Giunta esecutiva composta da:

- **Presidente, scelto tra i rappresentanti della civica Amministrazione, che rappresenta a tutti gli effetti il Comitato stesso o un membro esterno all' Amministrazione;**
- **Vice Presidente;**
- **Segretario;**
- **Tesoriere**

Art.6

La decadenza di uno o più componenti del Comitato avverrà:

- a) per dimissioni;**
- b) per assenza;**
- c) su richiesta delle Associazioni di appartenenza;**
- d) su richiesta della totalità degli altri membri.**

Art.7

I componenti del Comitato e della Giunta esecutiva non hanno diritto ad alcuna forma di retribuzione (assegni, gettoni di presenza, indennità, ecc) prestando la propria opera del tutto gratuitamente.

Art.8

L'Assemblea plenaria del Comitato, di cui all' Art.4, si riunisce almeno due volte all'anno in seduta ordinaria:

- **Entro il 31 dicembre, per proporre all' Amministrazione il programma relativo all'anno successivo. In sede di prima applicazione del Regolamento il termine per presentare tale programma viene fissato a 30 giorni dalla esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale di costituzione del Comitato;**
- **Entro il 31 marzo, per la verifica del programma o per le sue eventuali modifiche o integrazioni.**

Il programma dovrà essere sottoposto all' approvazione della Giunta Comunale.

L' Assemblea si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o lo chiedano cinque componenti.

Art.9

L'Assemblea si riunisce validamente in prima convocazione con la totalità dei componenti e in seconda convocazione, convocabile per un ora dopo quella di prima convocazione, con la maggioranza degli stessi.

Art.10

La Giunta esecutiva di cui all'art.5, attua i programmi formulati dall'Assemblea.

Il Presidente convoca la Giunta esecutiva ogni qualvolta lo ritenga opportuno o qualora lo chiedano formalmente almeno due componenti.

Per la validità delle sedute della Giunta esecutiva dovranno essere presenti almeno due componenti.

Art.11

Le convocazioni dell'Assemblea, così come quella della Giunta esecutiva, con ordine del giorno, dovranno essere trasmesse almeno tre giorni prima della riunione. Per motivate ragioni di urgenza esse potranno però essere fatte senza preavviso e con qualsiasi mezzo. Tutte le decisioni saranno prese dalla maggioranza dei presenti; nell'eventualità di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

Art.12

Per le attività di carattere amministrativo il Comitato e la Giunta esecutiva si avvalgono dell'opera di un dipendente comunale, indicato dal Segretario Generale del Comune.

Art.13

Il Comitato e la Giunta esecutiva si riuniscono nei locali messi a loro disposizione dall'Amministrazione Comunale e di ogni incontro dovrà essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

E' facoltà del Comitato e della Giunta esecutiva inviare relazioni, segnalazioni, richieste, informazioni al Consiglio Comunale o alla Giunta Municipale, su quanto ritenuto opportuno, oltre a quello esplicitamente previsto nel presente Regolamento.

Art.14

L'Assemblea del Comitato gemellaggi decade con lo scioglimento del Consiglio Comunale che lo ha nominato ma resta generalmente in carica sino alla nomina del successivo Comitato Gemellaggi.

Art.15

Il presente Regolamento sostituisce integralmente il precedente Regolamento della stessa materia adottato con deliberazione di C.C. n.82 del 30/12/2004, modificato con delibera di C.C. n.45 del 14/10/2005.

Art.16

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la prescritta pubblicazione all'Albo Pretorio.